

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI

Viale Merello n.86 09123 CAGLIARI

CAPITOLATO DI GARA PER L'IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI
ALLESTIMENTI DEL CENTRO VISITA DI PANTALEO

PARTE I

OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto la selezione del miglior contraente a cui affidare l'allestimento di un centro visita, presso la Foresta Demaniale di Pantaleo, per un importo presunto a base d'asta pari a euro 60.000,00 comprensivo IVA e di ogni altro onere necessario a rendere le forniture ed i servizi, oggetto dell'appalto, nella formula "chiavi in mano".

L'intera fornitura risulta essere compresa in lotto unico, non scindibile; i soggetti partecipanti potranno, pertanto, presentare offerta esclusivamente per l'intero oggetto dell'appalto come definito al successivo articolo 2.

Art. 2

(Descrizione dell'appalto)

Nell'ambito della realizzazione del progetto "*In foresta*" e è più in generale dei compiti istituzionali dell'Ente Foreste della Sardegna, si vuole provvedere all'allestimento di un centro visite ospitato presso il comprensorio della Foresta Demaniale di Pantaleo nel Comune di Santadi, avente come tema l'utilizzo da parte dell'uomo delle risorse del bosco nell'ambito di una gestione sostenibile.

I locali da utilizzarsi e che hanno costituito sino ad oggi il Centro di Cantiere della Foresta Demaniale di Pantaleo, sono stati costruiti da parte della Compagnia Francese "des Forges et Acieries" nei primi decenni del 1900 per effettuare le attività di distillazione del legno e produzione dei suoi derivati

A tal fine si precisa che per la realizzazione del centro visita, presso il suddetto complesso, sono stati destinati, n. 6 locali della superficie complessiva di circa mq. 150 come da planimetria allegata negli atti di gara.

La trattazione da effettuare mediante reperti, foto, disegni, pannelli didattici, schede bibliografiche, cartografia topografica, banca dati sulle aree protette ricadenti nei territori gestiti dall'EFS, dovrà evidenziare il quadro geografico-ambientale della foresta (geologia, vegetazione, fauna), il quadro storico-sociale (la storia e le modalità di funzionamento della fabbrica di distillazione del legno) e le modalità di sfruttamento delle risorse del bosco di Pantaleo sino alla gestione sostenibile delle stesse (carbonaie, varie attività praticate nella foresta). Ognuno di questi temi fornirà le informazioni per la predisposizione di moduli didattici che potranno essere sviluppati e approfonditi dai docenti e dalle scolaresche.

Verranno inserite inoltre riproduzioni di foto storiche della zona legate all'archeologia industriale, oltre che pannelli didattici e informativi sull'allevamento della lepre presente nel centro servizio.

L'esposizione dovrà essere rivolta principalmente ad alunni delle scuole primarie e secondarie contemplando la possibilità di effettuare delle esperienze di tipo sensoriale cercando di far entrare i bambini in stretto contatto con la natura, stimolandoli al fine di prendere consapevolezza dell'importanza dell'ambiente che li circonda cercando di far crescere in loro una coscienza o meglio un sensibilità alla bellezza della natura. L'esposizione, pur rispettando le caratteristiche su indicate, dovrà risultare fruibile e gradevole ai visitatori di fascia di età più alta. Tale centro si inserisce in un progetto più ampio dell'Ente Foreste teso a incrementare l'offerta di visita e fruizione delle aree gestite, creando attraverso la didattica e l'educazione ambientale gli strumenti per favorire la conoscenza del bosco e dell'ambiente naturale in genere e la consapevolezza della necessità di una cultura del rispetto e di una condotta "sostenibile".

La struttura ha inoltre il compito di costituire anche un volano di promozione e sviluppo per le altre attività svolte dall'Ente nel comprensorio, pertanto, la stessa deve essere concepita con l'ulteriore identità di centro di accoglienza e di partenza per le visite nella foresta gestita dall'Ente, esaltando i legami del centro visita con il contesto territoriale dove lo stesso è inserito. A tal fine pertanto una parte dei locali a disposizione devono essere concepiti per la prima accoglienza, quale punto di informazione e di distribuzione di materiali, illustrazioni sulla foresta e organizzazione logistica delle attività

I soggetti partecipanti dovranno, formulare un progetto di massima relativo all'organizzazione del centro visita, con l'integrazione, realizzazione e l'inserimento delle forniture (Diorami, plastici, disegni, pannelli, targhe, attrezzature, elementi di decoro e quanto altro opportuno e necessario ivi compresi arredi, suppellettili e forniture accessorie quali ad esempio l'illuminazione) ritenute opportune per la migliore riuscita del centro visite.

Si dovrà inoltre provvedere all'ideazione e realizzazione di una guida e di una brochure pubblicitaria della Foresta Demaniale e del centro visite.

L'offerta progettuale dovrà essere sviluppata in maniera dettagliata tale da consentirne la sua agevole, corretta e sicura interpretazione, salva la possibilità dell'Ente di invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in applicazione a quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni.

PARTE II

NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 3

(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro

soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le modalità di presentazione **a pena di esclusione** sono i seguenti:

- I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la dicitura "*Gara informale per l'allestimento del Centro visita in località Pantaleo*".
 - II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "offerta economica", contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, corredata da un'analisi approfondita dei costi elementari dell'offerta;
 - III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "offerta tecnica", contenente tutti i documenti relativi all'offerta tecnica soggetti a valutazione tecnica discrezionale, composta, da:
 1. una relazione tecnica (offerta progettuale) come definita al precedente articolo 2 che illustri caratteristiche e specificità dei progetti e della fornitura proposta, sviluppando in particolare i criteri di giudizio riportati al successivo articolo 6, che costituiscono gli elementi per la valutazione tecnica – qualitativa della proposta.
 - IV. una terza busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:
 - autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "allegato A", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);
 - Attestazione rilasciata dall'incaricato dell'Ente di presa visione dei locali ospitanti il centro visita, e delle collezioni e allestimenti presenti;
- B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12 del giorno 19/02/08**; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.
- C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:
- ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA –SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI
Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI
- D) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;

F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 4

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto viene aggiudicato in trattativa privata mediante esperimento di gara informale, giustificata ai sensi degli articoli 18, comma 1 punto 9 e 35 del "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" dell'Ente Foreste della Sardegna, approvato con Delibera del C.d.A. n. 86 del 17.12.2003 e pubblicato su B.U.R.A.S. n. 26 del 23.08.2004.

Le offerte economiche possono essere presentate esclusivamente in ribasso sulla base d'asta stabilita all'articolo 1, procedendo all'automatica esclusione delle offerte in rialzo.

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando, in tal caso, adeguatamente il provvedimento.

In particolare sarà in facoltà dell'Ente non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora le proposte pervenute siano giudicate insoddisfacenti e/o inadeguate.

In caso di offerte a punteggio uguale, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

E' inoltre facoltà dell'Ente contrattare con l'aggiudicatario modifiche agli elementi della sua proposta anche quando questi determinino modifiche al corrispettivo del prezzo.

Art. 5

(Soggetti ammessi a partecipare)

Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 29 della L.R.5/07.

Non possono partecipare alla gara i concorrenti che, ai sensi dell'art 34 comma 2 D. Lgs. 163/06, si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Sono esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Sono esclusi altresì dalla partecipazione alla gara:

a) i concorrenti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

b) Due o più ditte, da sole o in raggruppamento, che presentino lo stesso rappresentante legale.

La volontà di raggrupparsi deve essere espressa in sede di presentazione dell'offerta; i consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Nella stessa dichiarazione dovranno essere indicate le singole parti di servizio eseguite dai singoli operatori associati.

I singoli operatori economici facenti parti del raggruppamento risultato aggiudicatario della gara devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

Le A.T.I. ed i consorzi di imprese dovranno auto certificare, in sede di presentazione dell'offerta di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.

La percentuale di tali requisiti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella che, effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. E' necessario che la composizione, da presentarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% del servizio. Ogni impresa riunita/consorzata non potrà eseguire una percentuale di servizio maggiore rispetto a quella a cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di candidatura (es. se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, potrà eseguire per esempio il 30% ma non il 31% del servizio).

Per quanto non previsto nel presente capitolato in ordine ai raggruppamenti temporanei si rimanda all'art 31 della L.R. 5/07 e all'art. 37 del D.lgs 163/06.

Art.6

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. 5/07

A tal fine, la commissione, all'uopo nominata per le valutazioni dell'offerta, terrà conto dei seguenti criteri:

1) Relazione tecnica : Punti 70

Il punteggio relativo alla valutazione della qualità verrà attribuito tenendo in particolare conto i seguenti sotto criteri:

1. Valore tecnico della proposta, fino a punti 20;
2. Valore didattico, educativo e scientifico della proposta, punti 20;
3. Valore estetico, fino a 20 punti;
4. Fruibilità per i diversamente abili, fino a 10 punti.

Ai fini della corretta valutazione delle offerte, si raccomanda che la relazione sia chiara ed esaustiva.

La relazione potrà essere accompagnata da disegni, foto, video o quant'altro ritenuto utile a descrivere la proposta.

Relativamente all'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, si procederà mediante il sistema del confronto a coppie di cui all'allegato A del DPR 554/99.

2) PREZZO: Punti 30/100

Ferma restando l'eventuale applicazione dell'istituto dell'offerta anomala, per stabilire il punteggio da assegnare alle concorrenti in relazione al ribasso effettuato sull'importo a base d'asta si adotterà il criterio di proporzionalità in base alla seguente formula:

$$O : O_{min} = P_{max} : X \quad \rightarrow \quad X = O_{min} * P_{max} / O$$

Dove: O_{min} è l'offerta col massimo ribasso ovvero quella a cui verrà assegnato il punteggio di 30 punti, O è l'offerta in esame a cui assegnare in proporzione il punteggio, P_{max} è il punteggio massimo assegnato all'offerta col massimo ribasso, X è il punteggio da assegnare all'offerta O .

Art. 7

(Capacità dei concorrenti)

Tutte le imprese/soggetti partecipanti, dovranno, pena l'esclusione, possedere i seguenti requisiti:

A) CAPACITA' GIURIDICA

a1) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti e costituenti il consiglio di amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 38 del d.lgs.163/06 e successive modificazioni. Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

a2) Assenza di rapporti di collegamento o controllo diretto o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;

a3) Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili.

B) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICA

Ai fini dell'ammissione alla gara, i soggetti partecipanti alla gara dovranno presentare idonea dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto di credito con la quale lo stesso attesta l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto. Pena l'esclusione, la dichiarazione dovrà fare espressamente menzione all'oggetto del presente appalto e dovrà essere inserita nella busta di cui all'art. 3 del presente capitolato "Documentazione di gara".

Art. 8

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

Art. 9

(Cauzione definitiva)

Il soggetto aggiudicatario a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi dovrà prestare una cauzione definitiva da costituirsi nelle forme e modalità previste dall' art. 54 L. R. 5/07 per un importo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione.

Art. 10

(Valutazione delle offerte)

Le offerte saranno aperte il giorno feriale successivo a quello di scadenza di presentazione dell'offerta, alle ore 10.00, presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.

Esaurito l'esame sulla documentazione di gara e sul possesso da parte dei soggetti concorrenti dei requisiti per la partecipazione alla gara stessa, si rimetterà il contenuto dei plichi aperti contenenti

l'offerta tecnica alle valutazioni di una commissione appositamente costituita formata da 3 o 5 persone scelte tra i dipendenti dell'Ente o anche persone esterne, e dotate delle opportune e necessarie competenze, che, in collegio perfetto e in seduta non pubblica, procederà all'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità dell'offerta secondo quanto previsto nel presente capitolato.

Il plico contenente l'offerta economica da valutarsi in modo meccanico, verrà aperto solo una volta ultimati i lavori della succitata commissione.

All'apertura dell'offerta economica si procederà, in seduta pubblica alla quale verranno invitate tutte le imprese interessate. In apertura di tale seduta verrà data lettura del verbale dei lavori della commissione e dei punteggi attribuiti nella prima fase alle imprese partecipanti.

Art. 11

(Stipulazione del contratto)

Il contratto verrà concluso mediante scrittura privata ovvero mediante lettera d'ordine secondo l'uso del commercio.

Nel primo caso, il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'esito della gara.

Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione della garanzia cauzionale

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 12

(Termini, e modalità di consegna)

La realizzazione degli allestimenti, la consegna e posa in opera delle forniture dovranno avvenire nel termine di 100 giorni consecutivi naturali.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto.

Per i ritardi nelle consegne, oltre i succitati termini, verranno applicate le penali di cui all'articolo 14 del presente disciplinare.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 14 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

Art. 13

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore.

La fattura potrà essere presentata per i prodotti consegnati e positivamente collaudati.

Con il pagamento del corrispettivo pattuito si intendono ceduti all'Ente i diritti di utilizzazione di foto, disegni, testi didattici e scientifici e di quant'altro realizzato e/o posto in opera nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 14

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

1. effettua in ritardo la consegna della fornitura: 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
2. si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
3. effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo o di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni decade di ritardo;
4. non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

PARTE IV
COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 15
(Collaudo)

Il collaudo, eseguito da dipendenti dell'amministrazione, deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta ed accettati dall'Ente.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati e l'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

Art. 16
(Luoghi delle operazioni di collaudo)

Il collaudo verrà effettuato nei locali dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, un collaudo parziale potrà essere eseguito presso i magazzini dell'impresa, con spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, a carico dell'Ente stesso.

In tale ultimo caso, il collaudo regolare non implica dichiarazione di presa in consegna della fornitura, la quale deve essere rilasciata dai consegnatari dei magazzini destinatari.

Se tale collaudo viene disposto dall'Amministrazione presso gli stabilimenti di produzione indicati dall'impresa aggiudicataria, il tempo richiesto per l'operazione di collaudo comporta spostamento del termine di consegna per un uguale numero di giorni, e cioè da quelli decorrenti dalla data di messa a disposizione dei beni per il collaudo a quelli di ultimazione di tale operazione risultante dal verbale relativo.

Art. 17
(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- 1) accettare i prodotti;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- 3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

Decorso il suddetto termine si applicano le penali previste al precedente art. 14. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Art. 18

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine si applicano le penali previste al precedente Art. 14, comma 1 punto 3.

Qualora, trascorsi ulteriori 30 giorni dal suddetto termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V

NORME FINALI

Art. 19

(Norme finali)

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori;

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposti negli atti di gara, sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in analogia a quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Art. 20

(Privacy)

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il Sostituto del Direttore del Servizio

Vittorio Molè